

(N. 671)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 16 luglio 1954 (V. Stampati Nn. 525 e 924)

d'iniziativa dei Deputati BERLINGUER, REPOSSI, L'ELTORE, PENAZZATO, VENEGONI, STORCHI, VIGORELLI, ROSATI, SANTI, BERLOFFA, CAVALLOTTI, BUTTE, LIZZADRI, BIASUTTI, CREMASCHI, CIBOTTO, DE BIAGI, TITOMANLIO Vittoria

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 LUGLIO 1954

Provvedimenti relativi a lavoratori tubercolotici e loro familiari, assistiti in regime assicurativo e disciplina della indennità post-sanatoriale a favore dei coloni e mezzadri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 69 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, successivamente modificato con la legge 28 dicembre 1950, n. 1116, è sostituito dal seguente:

«Le prestazioni dell'assicurazione concernenti la cura si estendono a favore delle persone di famiglia dell'assicurato.

Quali componenti la famiglia si intendono:

- a) la moglie dell'assicurato;
- b) il marito invalido di donna assicurata;
- c) i figli legittimi o naturali, i figli adottivi e gli affiliati; i figli nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato, i figli

naturali del coniuge, i fratelli e le sorelle viventi a carico.

Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati.

Il limite massimo di età per il diritto alle prestazioni concernenti la cura della tubercolosi è fissato per tutte le persone di cui alla lettera c) fino al compimento degli anni 20.

Per le persone di cui alla lettera c), che siano regolarmente iscritte ad Università o Istituti universitari, Conservatori di musica ed Accademie di belle arti, Atenei ecclesiastici per studi superiori e non abbiano già conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di età è ulteriormente elevato fino al compimento degli studi superiori o universitari e comunque non oltre il 26° anno di età, sempre che essi risultino a carico del lavoratore assicurato.

Le persone di cui ai commi precedenti, che risultino inabili permanentemente al lavoro, usufruiscono delle prestazioni sanitarie indipendentemente dai limiti di età ».

Art. 2.

Il 3° comma dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, è sostituito dal seguente:

« L'indennità, di cui al primo comma, spetta anche per i seguenti familiari risultanti viventi a carico dell'assicurato al momento del ricovero: i fratelli e le sorelle di età non superiore agli anni 18 o a qualsiasi età se inabili al lavoro; gli adottanti, gli affilianti, i genitori, il patrigno e la matrigna, di età superiore a 55 anni se si tratta della madre o della matrigna e a 60 anni se si tratta del padre o del patrigno, ovvero a qualunque età se invalidi al lavoro, nonché le persone viventi a carico alle quali l'assicurato fu affidato come esposto ».

Art. 3.

L'articolo 18 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, successivamente modificato con l'articolo 1 della legge 30 giugno 1951, n. 606, è sostituito dal seguente:

« L'assicurato che abbia usufruito una prima volta delle prestazioni antitubercolari conserva il diritto alle prestazioni economiche e sanitarie anche se venga a mancare il requisito di contribuzione previsto dall'articolo 17 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636. Tale diritto — per le sole prestazioni sanitarie — sussiste pure per le persone di famiglia dell'assicurato di cui all'articolo 1 della presente legge, quando non siano trascorsi oltre due anni dalla data di dimissione dal ricovero precedente ».

Art. 4.

Il diritto all'indennità post-sanatoriale, di cui alla legge 28 febbraio 1953, n. 86, è riconosciuto ai coloni, mezzadri e loro familiari anche nel caso che essi rientrano nel fondo o nel podere, purchè non riprendano la loro normale e continuativa attività di lavoro.

È abrogato il 2° comma dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI